Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0134(COD)

27.10.2025

EMENDAMENTI
1 - 167

Progetto di parere
Reinier Van Lanschot
Modifica dei regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni

Proposta di regolamento
(COM(2025)0504 – 2025/0134(COD))

Emendamento 1
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. Tuttavia, al fine di garantire che soddisfino la corrispondente finalità prevista e di limitare gli oneri amministrativi è importante razionalizzare tali obblighi.	(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione***. Nel complesso i costi della comunicazione sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto concerne il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle misure strategiche principali***. Tuttavia, al fine di garantire che soddisfino la corrispondente finalità prevista e di limitare gli oneri amministrativi è importante razionalizzare tali obblighi.

Or. en

Emendamento 2
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori. L'adozione della digitalizzazione non si	(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione***, l'armonizzazione*** e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori. L'adozione della

limiterà a semplificare le procedure di conformità, ma migliorerà anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle autorità.	digitalizzazione non si limiterà a semplificare le procedure di conformità, ma migliorerà anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle autorità.

Or. en

Emendamento 3
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per accompagnare la transizione digitale e prevenire oneri sproporzionati per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione "sportelli tecnici" dedicati per l'attuazione delle procedure digitali, collegati ai Punti di innovazione digitale europei (European Digital Innovation Hubs) del programma Europa digitale e fornire assistenza gratuita o cofinanziata, compresa la formazione e l'accesso a strumenti standardizzati.

Or. it

Emendamento 4
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Inoltre i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2023/1230 prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia	(7) Inoltre i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2023/1230 prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia

della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante si assicurerà che la dichiarazione di conformità UE sia accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente.	della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante si assicurerà che la dichiarazione di conformità UE sia ***direttamente*** accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente***, il che significa che le autorità non dovrebbero passare attraverso fasi intermedie, quali menu di ricerca, siti web esterni o procedure di login aggiuntive, per accedere a una determinata dichiarazione di conformità UE. L'accesso diretto tramite l'indirizzo internet o il codice leggibile meccanicamente dovrebbe essere gratuito, senza che vi sia la necessità di fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o l'obbligo di registrarsi unicamente per accedere alla dichiarazione di conformità UE.***

Or. en

Emendamento 5
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Inoltre i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2023/1230 prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante ***si assicurerà*** che la dichiarazione di conformità UE sia	(7) Inoltre i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2023/1230 prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante ***dovrebbe pertanto assicurarsi*** che la dichiarazione di

accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente.	conformità UE sia ***direttamente*** accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente***, gratuitamente e senza che vi sia la necessità di fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o l'obbligo di registrarsi unicamente per accedere alla dichiarazione di conformità UE***.

Or. en

Emendamento 6
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10], il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti interessati è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta la possibilità di un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, ***al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei*** consumatori, le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono ***sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero*** essere fornite in formato cartaceo o ***indicate*** sul prodotto. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10], il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti interessati è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta la possibilità di un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, ***specifiche misure di salvaguardia per i*** consumatori ***dovrebbero garantire che questi ultimi***, ***in quanto utilizzatori non professionali, possano comunque accedere alle informazioni e comprenderle, a differenza degli utilizzatori professionali, dai quali ci si aspetta che possiedano le competenze e le conoscenze necessarie per l'uso e la manipolazione corretti dei prodotti.*** Le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono ***sull'uso sicuro dei prodotti, potrebbero*** essere fornite in

formato ***digitale se un prodotto è utilizzato esclusivamente da utilizzatori professionali, vale a dire persone che lo acquistano come utilizzatori finali professionali nell'ambito delle loro attività industriali o professionali. Tuttavia, qualora sia ragionevolmente prevedibile che un prodotto, anche se principalmente destinato all'uso professionale, possa essere utilizzato anche dai consumatori, i fabbricanti dovrebbero fornire le informazioni sulla sicurezza in formato*** cartaceo o ***indicarle direttamente*** sul prodotto***. La definizione di "consumatore" rientra nella nozione di "utilizzatore finale" di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applica ai regolamenti interessati, e si riferisce a qualsiasi persona fisica che agisce per fini che esulano dalla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Tale requisito garantisce che tutti i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, possano accedere alle informazioni sulla sicurezza e comprenderle. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere facilmente visibili e leggibili, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori e salvaguardando la sicurezza pubblica. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza fornite in formato digitale dovrebbero essere direttamente accessibili, in particolare tenendo conto dei requisiti di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in modo da garantirne l'utilizzabilità da parte di tutti gli utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza dovrebbero essere direttamente accessibili tramite un indirizzo internet o un codice leggibile***

meccanicamente, gratuitamente e senza che vi sia la necessità di fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o l'obbligo di registrarsi unicamente per accedere alle istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Ciò è in linea con la visione generale dell'inclusione digitale di cui alla dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, in particolare il capitolo II dedicato alla solidarietà e all'inclusione. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.

[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.

[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.

Or. en

Emendamento 7
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10], ***il formato cartaceo*** delle istruzioni per l'uso ***che accompagnano i*** prodotti ***rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti interessati è obsoleto e non è in linea con le*** tecnologie***, le prassi dei consumatori o gli*** obiettivi verdi ***attuali. Di conseguenza*** nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta la possibilità di un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10], ***la disponibilità*** delle istruzioni per l'uso ***dei*** prodotti ***in formato digitale offre l'opportunità di allinearsi alle*** tecnologie ***attuali e di contribuire agli*** obiettivi verdi***. Alla luce di quanto precede,*** nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta la possibilità di un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso.

istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori, le ***informazioni sulla sicurezza, comprese le*** istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto***,*** dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.

[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.

Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori, le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate ***sul prodotto. Tuttavia, le informazioni sulla sicurezza destinate ai consumatori dovrebbero sempre essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza che incidono sulla sicurezza del prodotto devono essere intese come dettagli essenziali necessari per un uso sicuro ed efficiente in condizioni ragionevolmente prevedibili, anche se non destinate ai consumatori. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che un prodotto, anche se principalmente destinato all'uso professionale da parte degli utilizzatori finali, possa essere utilizzato anche dai consumatori, i fabbricanti dovrebbero fornire le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o indicarle direttamente*** sul prodotto. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.

[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.

Or. en

Emendamento 8
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Tenendo conto del fatto*** che nel	(8) ***Considerato*** che nel 2024 ***non***

2024 ***almeno il 94 %*** delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10] , il formato cartaceo delle istruzioni ***per l'uso*** che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione ***dei regolamenti interessati è obsoleto*** e non ***è in linea con le*** tecnologie***, le*** prassi dei consumatori ***o gli*** obiettivi ***verdi attuali. Di conseguenza nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta*** la possibilità di ***un*** formato digitale ***per le istruzioni. Ciò consentirà ai*** fabbricanti ***di*** fornire istruzioni ***in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se*** i fabbricanti scelgono ***di fornire istruzioni in*** formato digitale, al fine di ***continuare a*** tutelare la sicurezza dei consumatori, le informazioni ***sulla*** sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, ***dovrebbero*** essere fornite in formato cartaceo ***o indicate sul prodotto. Inoltre,*** su richiesta***, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto,*** gli utilizzatori finali ***dovrebbero*** poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni ***per l'uso*** o delle informazioni ***sulla*** sicurezza.

meno del 94% delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni ***d'uso*** che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione ***delle direttive interessate risulta superato*** e non ***allineato alle*** tecnologie ***disponibili, alle*** prassi dei consumatori ***e agli*** obiettivi ***ambientali. È pertanto opportuno introdurre*** la possibilità di ***fornire le istruzioni d'uso in*** formato digitale***. I*** fabbricanti ***potranno quindi*** fornire istruzioni ***digitali, ove lo ritengano opportuno. Quando*** i fabbricanti scelgono ***il*** formato digitale, al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, le informazioni ***di*** sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, ***devono*** essere fornite in formato cartaceo su richiesta ***del consumatore.*** Gli utilizzatori finali ***devono*** poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni ***d'uso*** o delle informazioni ***di*** sicurezza***, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un determinato periodo successivo all'acquisto; i fabbricanti devono inoltre offrire mezzi alternativi per spedire direttamente all'utilizzatore finale le istruzioni su supporto cartaceo a titolo gratuito, senza gravare sul distributore***. ***I distributori non sono tenuti a stampare o immagazzinare le istruzioni, salvo che lo facciano volontariamente. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se le informazioni di sicurezza digitali possano risultare equivalenti o anche più efficaci; tale valutazione confluisce in una relazione da pubblicare entro tre anni. La Commissione rivede la normativa modificata dal presente atto di omnibus di conseguenza.***

[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.

Or. it

Emendamento 9
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10], il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti interessati è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta la possibilità di un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori, le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet[10], il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti interessati è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nei regolamenti interessati dovrebbe essere introdotta la possibilità di un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori, le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o indicate sul prodotto. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.
[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.	[10] Fonte: Statistiche sulla digitalizzazione dell'economia e della società - famiglie e persone fisiche - Statistics Explained.

Or. en

Emendamento 10
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di garantire che i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, possano accedere alle istruzioni e alle informazioni sulla sicurezza e comprenderle, i fabbricanti dovrebbero fornire tali informazioni e istruzioni in un formato facilmente visibile e leggibile. Ciò garantirebbe un livello elevato di protezione dei consumatori e salvaguarderebbe la sicurezza pubblica. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza fornite in formato digitale dovrebbero tenere conto dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, in modo da garantirne l'utilizzabilità da parte di tutti i consumatori e gli utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 11
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Per facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione in formato elettronico senza imporre infrastrutture informatiche complesse, è opportuno prevedere modelli standardizzati semplificati ("template PMI") per la dichiarazione di conformità digitale e per la gestione elettronica della documentazione, disponibili per tutti gli operatori economici e concepiti in particolare per le esigenze delle PMI.

Or. it

Emendamento 12
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il regolamento (UE) 2016/425 contiene alcune specificità settoriali. Al fine di proteggere la sicurezza dei consumatori, qualora il prodotto sia destinato ai consumatori, o si possa ragionevolmente prevedere che questi ultimi lo utilizzino, tutte le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, relative all'uso sicuro del prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate visibilmente sull'imballaggio.

Or. en

Emendamento 13
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Al fine di garantire che tutti i consumatori, compresi quelli che potrebbero non avere accesso regolare agli strumenti digitali, possano effettivamente esercitare il loro diritto di ottenere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo, i fabbricanti dovrebbero prevedere mezzi di comunicazione accessibili per la presentazione di tali richieste, anche per via telefonica. Ciò è particolarmente importante per i consumatori anziani e altri gruppi a rischio di esclusione

digitale. Nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto, gli utilizzatori finali dovrebbero inoltre essere chiaramente informati del loro diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.

Or. en

Emendamento 14
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Al fine di garantire che tutti i consumatori, compresi quelli che potrebbero non avere accesso regolare agli strumenti digitali, possano effettivamente esercitare il loro diritto di ottenere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo, i fabbricanti dovrebbero prevedere mezzi di comunicazione accessibili per la presentazione di tali richieste, anche per via telefonica. Ciò è particolarmente importante per i consumatori anziani e altri gruppi a rischio di esclusione digitale. Nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto, gli utilizzatori finali dovrebbero inoltre essere chiaramente informati del loro diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.

Or. en

Emendamento 15
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il loro indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nei regolamenti interessati.	(9) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il loro indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nei regolamenti interessati. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori economici e dovrebbe essere accessibile gratuitamente, senza che vi sia la necessità di fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o l'obbligo di registrarsi unicamente per contattare l'operatore economico. Tale contatto digitale può comprendere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o altri mezzi diretti di comunicazione digitale che non prevedano passaggi intermedi e consentano la tracciabilità degli scambi. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come comprendente risposte automatiche alle richieste, chatbot, numeri di fax o linee telefoniche. Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere interpretato in modo***

tecnologicamente neutro, suscettibile di evolversi con i futuri sviluppi tecnologici, e dovrebbe contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.

Or. en

Emendamento 16
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il loro indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nei regolamenti interessati.	(9) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il loro indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nei regolamenti interessati. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori economici e dovrebbe essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o registrarsi unicamente allo scopo di contattare l'operatore economico. Tale contatto digitale può includere, ad***

esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come comprendente risposte automatiche alle richieste, chatbot, numeri di fax o linee telefoniche.

Or. en

Emendamento 17
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Nei casi in cui i prodotti siano fabbricati in piccola scala o in segmenti di nicchia, la digitalizzazione degli adempimenti dovrebbe poter essere assolta mediante procedure semplificate, tra cui il caricamento delle informazioni su portali nazionali pienamente accessibili alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione e conformi ai requisiti di interoperabilità e di vigilanza del mercato.

Or. it

Emendamento 18
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*** [11] ***, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai***	(11) ***Le*** norme armonizzate ***restano la via preferenziale. Le*** specifiche comuni ***sono, temporanee e proporzionate, adottate solo quando le EN non bastano e/o in casi d'urgenza, previa consultazione inclusiva delle PMI***.

pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o ad altre prescrizioni. Tuttavia, qualora non esistano norme armonizzate ***o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano*** specifiche comuni ***per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altre prescrizioni, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o altre prescrizioni***.

---

[11] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

Or. it

Emendamento 19
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o	(11) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o

ad altre prescrizioni. Tuttavia, qualora non esistano norme armonizzate o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altre prescrizioni, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o altre prescrizioni.	ad altre prescrizioni. Tuttavia, qualora non esistano norme armonizzate o siano insufficienti, ***o qualora sussista un'urgente necessità,*** la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altre prescrizioni, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o altre prescrizioni. ***Diversi atti legislativi contengono già un'opzione alternativa per fornire alle imprese prevedibilità giuridica e dimostrare la conformità al diritto dell'Unione, al fine di far fronte a tali situazioni.***
[11] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).	[11] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

Or. en

Emendamento 20
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Dato che alcune normative dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2023/1542, prevedono il ricorso al passaporto digitale di prodotto, è essenziale	(12) Dato che alcune normative dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2023/1542, prevedono il ricorso al passaporto digitale di prodotto, è essenziale

imporre agli operatori economici di salvare le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni nel passaporto digitale di prodotto qualora un prodotto sia soggetto a più atti legislativi. Questo approccio ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in quanto non sarebbero più tenuti a conservare i documenti di conformità ***in luoghi distinti***. Conservando la documentazione in un unico luogo, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità del prodotto sarebbero facilmente accessibili, garantendo la trasparenza e agevolando la conformità. Tale approccio razionalizzato migliorerebbe l'efficienza complessiva del quadro normativo e si allineerebbe al principio secondo cui, qualora a un prodotto si applichino diversi atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, il fabbricante o un altro operatore economico, se del caso, dovrebbe fornire un'unica dichiarazione di conformità UE.	imporre agli operatori economici di salvare le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni nel passaporto digitale di prodotto qualora un prodotto sia soggetto a più atti legislativi. Questo approccio ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in quanto non sarebbero più tenuti a conservare ***in luoghi distinti*** i documenti di conformità ***– come le dichiarazioni di conformità – richiesti dai vari atti legislativi sui prodotti che possono applicarsi allo stesso prodotto, rispettando in tal modo il principio di un'unica dichiarazione di conformità. Inoltre, le istruzioni fornite in formato elettronico sarebbero conservate insieme alla dichiarazione di conformità***. Conservando la documentazione in un unico luogo, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità del prodotto sarebbero facilmente accessibili, garantendo la trasparenza e agevolando la conformità. Tale approccio razionalizzato migliorerebbe l'efficienza complessiva del quadro normativo e si allineerebbe al principio secondo cui, qualora a un prodotto si applichino diversi atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, il fabbricante o un altro operatore economico, se del caso, dovrebbe fornire un'unica dichiarazione di conformità UE.

Or. en

Emendamento 21
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Tenuto conto delle diverse capacità organizzative e finanziarie, è opportuno prevedere un'applicazione differenziata delle misure di recepimento, concedendo alle microimprese e alle PMI

	un periodo supplementare per adeguarsi rispetto alle grandi imprese.

Or. it

Emendamento 22
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) n. 765/2008
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
9 bis) "specifica comune" una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi agli obblighi giuridici applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;	***soppresso*** *(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)*

Or. en

Emendamento 23
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) n. 765/2008
Articolo 2 – punto 9 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
9 bis) "specifica comune" una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ***agli obblighi giuridici*** applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;***;***	9 bis) "specifica comune" una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ***ai requisiti essenziali*** applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;

Or. en

Motivazione

Modifica a fini di chiarezza.

Emendamento 24
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 765/2008
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La valutazione inter pares accerta se gli organismi nazionali di accreditamento soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 8, tenendo conto delle pertinenti norme armonizzate ***o specifiche comuni*** di cui all'articolo 11.;	5. La valutazione inter pares accerta se gli organismi nazionali di accreditamento soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 8, tenendo conto delle pertinenti norme armonizzate di cui all'articolo 11.; *(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)*

Or. en

Emendamento 25
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare ***un'applicazione***;;	17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi***,*** scaricare ***o utilizzare applicazioni aggiuntive legate all'operatore economico***;; *(Emendamento orizzontale. L'emendamento sostituisce la definizione di*

contatto digitale in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/424, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425, all'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/1230, all'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1542 e all'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1781.)

Or. en

Emendamento 26
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
2016/424
Art.3 (a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 27
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 3 – punto 17 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori	17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale

economici possono essere ***raggiunti o coinvolti*** senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare ***un'applicazione***;;	gli operatori economici possono essere ***contattati*** senza la necessità di registrarsi***,*** scaricare ***o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 1 bis, articolo 4, paragrafo 1 bis, articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 28
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 3 – punto 19 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
19 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;;	19 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato II*** applicabili a un ***sottosistema o a un componente di sicurezza***;;

Or. en

Emendamento 29
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 3 – punto 19 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
19 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti	19 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti

essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;;	essenziali ***di cui all'allegato II*** applicabili a un ***sottosistema o a un componente di sicurezza***;;

Or. en

Emendamento 30
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE.;	Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE ***di cui all'articolo 19***, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE ***di cui all'articolo 20***.;

Or. en

Emendamento 31
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il	*(Non concerne la versione italiana)*

contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. en

Emendamento 32
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
2016/424
Art. 11 (c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. it

Emendamento 33
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato,	I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento allegato al sottosistema o al componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa registrato,

nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. en

Emendamento 34
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti garantiscono che il sottosistema o il componente di sicurezza sia accompagnato da un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti finali, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.	I fabbricanti garantiscono che il sottosistema o il componente di sicurezza sia accompagnato da un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti finali, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. *(Emendamento orizzontale. L'emendamento chiarisce che le autorità non dovrebbero essere tenute a passare attraverso fasi intermedie per accedere a una determinata dichiarazione di conformità UE, e si applica a tutte le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/424, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426.)*

Or. en

Emendamento 35
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti garantiscono che il sottosistema o il componente di sicurezza sia accompagnato da un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti ***finali***, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.	I fabbricanti garantiscono che il sottosistema o il componente di sicurezza sia accompagnato da un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe aggiungere "direttamente" anche agli articoli seguenti: articolo 2, paragrafi 2 quinquies, 4 bis, 5 bis e 11, articolo 3, paragrafo 2 quinquies, articolo 4, paragrafi 2 quater, 4 bis, 4 quater, 5 bis, 9 bis e 12, articolo 5, paragrafi 2 ter, 3 ter e 7 bis, nonché all'allegato II, paragrafo 1 ter, e all'allegato IV, paragrafo 1 bis.

Emendamento 36
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto	Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto

e degli utenti finali prevedibili del ***prodotto*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni in materia di sicurezza. Nel redigere le informazioni in materia di sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utente ***finale***, nonché del ruolo che le istruzioni svolgono al fine di garantire la sicurezza.	e degli utenti finali prevedibili del ***sottosistema o del componente di sicurezza*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni in materia di sicurezza. Nel redigere ***le istruzioni e*** le informazioni in materia di sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utente, nonché del ruolo che le istruzioni svolgono al fine di garantire la sicurezza.

Or. en

Emendamento 37
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, nel caso in cui un gran numero di sottosistemi o componenti di sicurezza sia fornito a un unico operatore economico o utente ***finale***, il lotto o la partita interessati possono essere accompagnati da un unico indirizzo internet o codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.	Tuttavia, nel caso in cui un gran numero di sottosistemi o componenti di sicurezza sia fornito a un unico operatore economico o utente, il lotto o la partita interessati possono essere accompagnati da un unico indirizzo internet o codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.

Or. en

Emendamento 38
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

Quando le istruzioni di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:	Quando le istruzioni ***e le informazioni in materia di sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

Or. en

Emendamento 39
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presenta tali istruzioni in un formato che consenta all'utente finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in ***maniera da potervi accedere*** in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del sottosistema o del componente di sicurezza; tale requisito si applica anche quando le istruzioni sono integrate nel software del sottosistema o del componente di sicurezza;	b) presenta tali istruzioni ***e informazioni in materia di sicurezza*** in un formato che consenta all'utente finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in ***modo che l'utente possa accedervi*** in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del sottosistema o del componente di sicurezza; tale requisito si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni in materia di sicurezza*** sono integrate nel software del sottosistema o del componente di sicurezza;

Or. en

Emendamento 40
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, al momento dell'acquisto del ***prodotto*** o fino a ***sei*** mesi dopo tale acquisto, l'utente ***finale*** può richiedere le	Tuttavia, al momento dell'acquisto del ***sottosistema o del componente di sicurezza*** o fino a ***24*** mesi dopo tale

istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo. Se l'utente finale richiede tali istruzioni o informazioni in materia di sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utente finale entro un mese dalla ricezione della richiesta.;	acquisto, l'utente può richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo***. L'utente finale deve poter presentare tale richiesta attraverso mezzi di comunicazione accessibili, anche per via telefonica, oltre a qualsiasi canale online messo eventualmente a disposizione dal fabbricante***. Se l'utente finale richiede tali istruzioni o informazioni in materia di sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utente finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni in materia di sicurezza, l'utente finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni per l'uso in formato cartaceo. La possibilità per l'utente finale di richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo non impedisce ai fabbricanti di fornire materiale informativo supplementare in formati esclusivamente elettronici, quali video o contenuti audio, che non possono essere riprodotti in formato cartaceo. In caso di differenze tra il contenuto del formato cartaceo e quello dei materiali forniti in formato elettronico, il formato cartaceo è di per sé chiaro, comprensibile e intelligibile, nonché sufficiente a garantire l'uso sicuro e corretto del sottosistema o del componente di sicurezza.***;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 2 quinquies, articolo 4, paragrafo 2 quater, e articolo 6, paragrafo 4 bis.

Emendamento 41
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/424

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***sei mesi*** dopo tale acquisto, l'utente finale può richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo. Se l'utente finale richiede tali istruzioni o informazioni in materia di sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utente finale entro ***un mese*** dalla ricezione della richiesta.;	Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***due anni*** dopo tale acquisto, l'utente finale può richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo***. L'utente finale deve poter presentare tale richiesta attraverso mezzi di comunicazione accessibili, anche per via telefonica, oltre a qualsiasi canale online messo eventualmente a disposizione dal fabbricante***. Se l'utente finale richiede tali istruzioni o informazioni in materia di sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utente finale entro ***due settimane*** dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni in materia di sicurezza, l'utente finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni per l'uso in formato cartaceo. La possibilità per l'utente finale di richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo non impedisce ai fabbricanti di fornire materiale informativo supplementare in formati esclusivamente elettronici, quali video o contenuti audio, che non possono essere riprodotti in formato cartaceo. In caso di differenze tra il contenuto del formato cartaceo e quello dei materiali forniti in formato elettronico, il formato cartaceo è di per sé chiaro, comprensibile e intelligibile, nonché sufficiente a garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto.***; *(Emendamento orizzontale. L'emendamento modifica i termini per richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo e apporta ulteriori chiarimenti in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/424, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425, all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1542.)*

Or. en

Emendamento 42
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
2016/424
Art.13 (3)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori indicano sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale.;	Gli importatori indicano sul sottosistema o sul componente di sicurezza oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale.;

Or. it

Emendamento 43
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di mettere un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, da altri documenti richiesti, redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli	Prima di mettere un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza***, conformemente all'articolo 11, paragrafo 7,*** e, ove opportuno, da altri documenti richiesti,

utenti finali, stabilita dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 13, paragrafo 3, rispettivamente.;	redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti finali, stabilita dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 13, paragrafo 3, rispettivamente.;

Or. en

Emendamento 44
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17 bis	***soppresso***
	(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 45
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione***,*** specifiche comuni ***che consentano la conformità*** ai requisiti ***essenziali*** di cui ***all'allegato II nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni ***relative*** ai requisiti ***che forniscono mezzi per conformarsi ai requisiti*** di cui ***all'articolo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 46
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione**,** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato II ***nei casi*** seguenti:	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 47
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 48
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti di cui all'allegato ***II non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	a) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato ***III e:***
	i) la richiesta non è stata accettata; o
	ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
	iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

Or. en

Emendamento 49
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** requisiti ***di cui all'allegato II non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata che copra tali*** requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un***

termine ragionevole;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 50
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** requisiti ***di cui all'allegato II non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata che copra tali*** requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 51
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'allegato II sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale***	b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione***

dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di un prodotto ai requisiti ***essenziali di cui all'allegato II; o***	***di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***
	1) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
	2) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:
	a) non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o
	b) non soddisfano la richiesta; o
	c) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 52
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'allegato II sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di un prodotto ai*** requisiti ***essenziali di cui all'allegato II; o***	b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti***; e:***
	1) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o

2) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 53
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'allegato ***II sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di cui all'allegato II; o***	b) ***nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza pertinenti*** di cui all'allegato ***III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 54
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia	***soppresso***

necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.

Or. en

Emendamento 55
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 56
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 57
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.	c) la Commissione***, quale ultima istanza,*** ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza. ***Ai fini del primo comma, lettera c), una questione è considerata urgente in particolare quando vi sono prove di un rischio grave o imminente per la salute o la sicurezza delle persone, per la protezione dell'ambiente o per il funzionamento del mercato interno e tale rischio non può essere adeguatamente attenuato mediante misure alternative o il tempo necessario per adottare norme armonizzate potrebbe arrecare un danno significativo in uno o più dei suddetti ambiti.*** *(Emendamento orizzontale. L'emendamento sostituisce il primo comma, lettera c), sulle specifiche comuni in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/424, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426.)*

Or. en

Emendamento 58
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 59
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 60
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati	Tali atti di esecuzione sono adottati

secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***2***.	secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***3***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 61
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pareri degli organismi pertinenti e, se del caso, dei gruppi di esperti e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.
	(Emendamento orizzontale. L'emendamento inserisce un paragrafo nell'articolo sulle specifiche comuni in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/424, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426.)

Or. en

Emendamento 62
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il Parlamento europeo, qualora ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti pertinenti, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
	(Emendamento orizzontale. L'emendamento inserisce un paragrafo nell'articolo sulle specifiche comuni in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/424, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426.)

Or. en

Emendamento 63
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di elaborare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 64
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 65
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nell'elaborare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo pertinente e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 66
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nell'elaborare i progetti di atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 67
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 68
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 69
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro ritiene che una specifica comune o parti di essa non soddisfino completamene i requisiti essenziali di cui all'allegato II, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7.

Emendamento 70
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 17 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato II, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che

	stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione recentemente negoziata.

Emendamento 71
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato II, delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione e della normativa nazionale;;	***soppresso***
	(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 72
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/424
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui	

all'allegato II o le norme armonizzate o le specifiche comuni corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive opportune e non rilascia un certificato o un'approvazione.;"

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 73
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera a
2016/425
Art.3 (a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	8 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 74
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente punto 10 bis):	***soppresso***
"10 bis) "specifiche comuni": una serie	

di requisiti tecnici, diversi da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;"

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 75
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 3 – punto 10 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
10 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	***"***10 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato II*** applicabili a un ***DPI;"***;

Or. en

Emendamento 76
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce ***mezzi*** per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili ***a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	***"***10 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce ***un mezzo*** per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato II*** applicabili ***ai DPI;"***;

Or. en

Emendamento 77
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 78
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
2016/425
Art.8 (c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. it

Emendamento 79
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	***"***I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.***"***;

Or. en

Emendamento 80
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni ***relative all'utilizzo in sicurezza dei DPI*** di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori***, comprese le persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 81
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori***, comprese le persone con disabilità***. *(Emendamento orizzontale. L'emendamento chiarisce che, quando le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza sono fornite in formato cartaceo, devono essere accessibili alle persone con disabilità. Tale chiarimento è inserito in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/425, all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/426 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1542.)*

Or. en

Emendamento 82
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
2016/425
Art.8 (d)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente ***visibili*** e leggibili per i consumatori.	Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente ***accessibili*** e leggibili per i consumatori ***e per gli altri utenti finali***.

Or. it

Emendamento 83
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o le rende visibili sull'imballaggio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.

Or. en

Emendamento 84
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/425

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel redigere le istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale.	Nel redigere le istruzioni e informazioni ***relative all'utilizzo in sicurezza dei DPI*** di cui al punto 1.4 dell'allegato II, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale.

Or. en

Emendamento 85
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le istruzioni di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:	Quando le istruzioni ***e le informazioni*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

Or. en

Emendamento 86
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presenta tali istruzioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del DPI; tale requisito si applica anche quando le	b) presenta tali istruzioni ***e informazioni*** in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del DPI; tale

istruzioni sono integrate nel software del DPI;	requisito si applica anche quando le istruzioni ***e informazioni*** sono integrate nel software del DPI;

Or. en

Emendamento 87
Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Articolo 8 – paragrafo 7
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori ***indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento*** del DPI ***il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale o il loro contatto digitale****.;*	Gli importatori ***garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'allegato II, punto 1.4, eventualmente fornite in formato elettronico a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Se le istruzioni e le informazioni di cui all'allegato II, punto 1.4, sono fornite in formato elettronico, gli importatori garantiscono che il fabbricante abbia rispettato i requisiti pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 7. L'utilizzatore finale può, al momento dell'acquisto*** del DPI ***o fino a sei mesi dopo tale acquisto, richiedere le istruzioni e le informazioni di cui all'allegato II, punto 1.4, in formato cartaceo e l'importatore garantisce che siano fornite gratuitamente ed entro un mese dal ricevimento della richiesta***.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi degli importatori relativamente alle istruzioni e informazioni devono tenere conto della possibilità per i fabbricanti di fornirle in formato cartaceo o elettronico. Se fornisce le istruzioni e le informazioni in formato elettronico, il fabbricante deve soddisfare determinati requisiti, tra cui l'obbligo di fornirle su richiesta in formato cartaceo. L'importatore deve garantire che il fabbricante rispetti tali obblighi affinché sia possibile

accedere effettivamente alle istruzioni e alle informazioni quando il fabbricante non è nell'Unione.

Emendamento 88
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.;	***"***Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI ***con il presente regolamento***, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.***"***;

Or. en

Emendamento 89
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5
2016/425
Art.11 (5)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI.;	I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato,*** a dimostrare la conformità del DPI.;

Or. it

Emendamento 90
Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "Prima di rendere disponibile sul mercato un DPI, i distributori verificano che esso rechi il marchio CE, che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e dai documenti richiesti, che le istruzioni e le informazioni di cui all'allegato II, punto 1.4, siano disponibili conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro in cui il DPI sarà reso disponibile sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui rispettivamente all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 91
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 14 bis:	***soppresso***
"Articolo 14 bis	
Specifiche comuni	
1.	

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II nei casi seguenti:

(a) i requisiti di cui all'allegato II non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

(b) i requisiti di cui all'allegato II sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità del DPI ai requisiti essenziali di cui all'allegato II; o

(c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i DPI non conformi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

I DPI conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali specifiche o parti di esse, di cui all'allegato II.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 92
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante***	***In casi eccezionali,*** la Commissione può

atti di esecuzione***,*** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato II ***nei casi*** seguenti:

adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 93
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 94
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i requisiti di cui all'allegato ***II non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	(a) ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato ***III e:***

(i) la richiesta non è stata accettata; o

(ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

(iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

Or. en

Emendamento 95
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i requisiti ***di cui all'allegato II non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	(a) ***manca una norma armonizzata che copra*** i requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 96
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***i requisiti di cui all'allegato II sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di***	(b) ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o***

tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità del DPI ai requisiti ***essenziali di cui all'allegato II; o***	***rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***
	(i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
	(ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:
	(a) non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o
	(b) non soddisfano la richiesta; o
	(c) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Emendamento 97
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i requisiti di cui all'allegato ***II sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità del DPI ai requisiti essenziali di cui all'allegato II; o***	(b) ***nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza pertinenti*** di cui all'allegato ***III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 98
Andreas Schwab

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i DPI non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 99
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i DPI non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 100
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 101
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 102
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 44, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 103
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I DPI conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati	2. I DPI conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali ***di cui***

da tali specifiche o parti di esse***, di cui all'allegato II***.;	***all'allegato II*** contemplati da tali specifiche ***comuni*** o parti di esse.***"***;

Or. en

Emendamento 104
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 105
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nell'elaborare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo pertinente e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 106

Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Emendamento 107
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 14 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato II, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in

questione.

Or. en

Emendamento 108
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora altre normative dell'Unione applicabili al DPI impongano all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme alle prescrizioni stabilite in tali normative o di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni che l'allegato IX prescrive di includere nella dichiarazione di conformità UE e nelle istruzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, sono fornite soltanto in tale passaporto digitale di prodotto.;	5. Qualora altre normative dell'Unione applicabili al DPI impongano all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme alle prescrizioni stabilite in tali normative o di caricare la dichiarazione di conformità UE o***, a seconda del caso, la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 o*** le istruzioni ***e le informazioni*** in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni che l'allegato IX prescrive di includere nella dichiarazione di conformità UE e nelle istruzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, ***se fornite in formato elettronico,*** sono fornite soltanto in tale passaporto digitale di prodotto.***"***;

Or. en

Emendamento 109
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/425
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:	***soppresso***

"Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.;"

Or. en

Emendamento 110
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera a
2016/426
Art.2 (a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
21 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	21 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 111
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
23 bis) "specifiche comuni": una serie di	***soppresso***

requisiti tecnici, diversi da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 112
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 2 – punto 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
23 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	23 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a un ***apparecchio o a un accessorio***;

Or. en

Emendamento 113
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 2 – punto 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
23 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	23 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a un ***apparecchio o a un accessorio***;

Or. en

Emendamento 114
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 115
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
2016/426
Art.7 (c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale.	I fabbricanti indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale.

L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.	L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Or. it

Emendamento 116
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.	I fabbricanti indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 117
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sull'accessorio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'accessorio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai fabbricanti di apparecchi e dalle autorità di vigilanza del mercato.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 118
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e degli utenti finali prevedibili ***del prodotto*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.	I fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e degli utenti finali prevedibili ***dell'apparecchio*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

Or. en

Emendamento 119
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

Nel caso di apparecchi o accessori destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sull'apparecchiatura stessa. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.	Nel caso di apparecchi o accessori destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sull'apparecchiatura stessa. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori***, comprese le persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 120
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di apparecchi o accessori destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sull'apparecchiatura stessa. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.	Nel caso di apparecchi o accessori destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o le indica sull'apparecchiatura stessa. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Or. en

Emendamento 121
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
2016/426
Art.7 (c)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di apparecchi o accessori destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sull'apparecchiatura stessa. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente ***visibili*** e leggibili ***da parte dei*** consumatori.	Nel caso di apparecchi o accessori destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sull'apparecchiatura stessa. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente ***accessibili*** e leggibili ***per i*** consumatori ***e per gli altri utenti finali***.

Or. it

Emendamento 122
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti garantiscono che l'accessorio sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e dalle istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. Le istruzioni possono essere fornite in formato elettronico.	I fabbricanti garantiscono che l'accessorio sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione UE di conformità e ***che è accompagnato*** dalle istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua facilmente comprensibile da parte dei fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. Le istruzioni possono essere fornite in formato elettronico.

Or. en

Emendamento 123
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le istruzioni di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:	Quando le istruzioni ***o le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

Or. en

Emendamento 124
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) indica sull'apparecchio ***o sull'accessorio*** o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, come accedervi e come richiederle in formato cartaceo;	a) indica sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, come accedervi e come richiederle in formato cartaceo;

Or. en

Emendamento 125
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presenta tali istruzioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da	b) presenta tali istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle

potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dell'apparecchio ***o dell'accessorio***;	su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dell'apparecchio;

Or. en

Emendamento 126
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto dell'apparecchio ***o dell'accessorio correlato*** e per un periodo di almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchio ***o dell'accessorio***.	c) le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto dell'apparecchio e per un periodo di almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchio.

Or. en

Emendamento 127
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera b
2016/426
Art.9 (b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.	Gli importatori indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 128
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 6
2016/426
Art.2 (a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I distributori, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un apparecchio o di un accessorio.;	I distributori, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato*** per dimostrare la conformità di un apparecchio o di un accessorio.;

Or. it

Emendamento 129
Kosma Złotowski, Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) è inserito il seguente articolo 13 bis:	***soppresso***
'Articolo 13 bis	
Specifiche comuni	
1.	
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I nei casi seguenti:	

(a) i requisiti di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

(b) i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di apparecchi e accessori ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; o

(c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Gli apparecchi e gli accessori conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali specifiche o parti di esse, di cui all'allegato I.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0504.)

Or. en

Emendamento 130
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione***,*** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi***	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione***

seguenti:	***sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 131
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 132
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i requisiti di cui all'allegato ***I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	(a) ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato ***III e:*** ***(i) la richiesta non è stata accettata; o*** ***(ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il***

termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

(iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

Or. en

Emendamento 133
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i requisiti ***di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	(a) ***manca una norma armonizzata che copra*** i requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 134
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di apparecchi e accessori ai*** requisiti ***essenziali di cui all'allegato I;***	(b) ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

o

(1) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o

(2) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

(a) non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o

(b) non soddisfano la richiesta; o

(c) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Emendamento 135
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i requisiti di cui all'allegato ***I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di apparecchi e accessori ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; o***	(b) ***nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza pertinenti*** di cui all'allegato ***III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 136
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426

Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i sottosistemi o i componenti di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 139
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 42, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***di esame*** di cui all'articolo 42, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 140
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 42, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***di esame*** di cui all'articolo 42, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 141
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli apparecchi e gli accessori conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti	2. Gli apparecchi e gli accessori conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti

essenziali contemplati da tali specifiche o parti di esse, di cui all'allegato I.;	essenziali contemplati da tali specifiche ***comuni*** o parti di esse, di cui all'allegato I.;

Or. en

Emendamento 142
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 143
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nell'elaborare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo pertinente, e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 144
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Emendamento 145
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 7
Regolamento (UE) 2016/426
Articolo 13 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione

che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Emendamento 146
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1
2023/1230
Art.3 (1)

Testo della Commissione	*Emendamento*
22 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	22 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 147
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2023/1230
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
	"I fabbricanti indicano il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché l'indirizzo postale, il sito internet e l'indirizzo di posta elettronica o altri contatti digitali ai quali possono essere contattati sulla macchina o sul prodotto correlato oppure, ove ciò non sia

	possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della macchina o del prodotto correlato.";

Or. en

Emendamento 148
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/1230
Articolo 20 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) all'articolo 20 il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
	Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato III, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Emendamento 149
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 1
2023/1542
Art. 3 (1)

Testo della Commissione	*Emendamento*
23 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori	23 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori

economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***	economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 150
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/1542
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria possono essere fornite in formato elettronico. Nel caso di sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.	Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria possono essere fornite in formato elettronico. Nel caso di sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo ***su richiesta del consumatore***.

Or. en

Emendamento 151
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2023/1542
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le istruzioni sono fornite in formato elettronico, il fabbricante indica sulla batteria, oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o in un	Quando le istruzioni ***o le informazioni sulla sicurezza*** sono fornite in formato elettronico, il fabbricante indica sulla batteria, oppure, ove ciò non sia possibile,

documento di accompagnamento, che esse sono accessibili nel passaporto della batteria e come richiederle in formato cartaceo.	sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, che esse sono accessibili nel passaporto della batteria e come richiederle in formato cartaceo.

Or. en

Emendamento 152
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – lettera b
2023/1542
Art.38 (b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale, indicando un unico punto di contatto.;	I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale, indicando un unico punto di contatto.;

Or. it

Emendamento 153
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 7 – lettera a
2023/1542
Art.41 (a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale, indicando un unico punto di contatto.;	Gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale, indicando un unico punto di contatto.;

Or. it

Emendamento 154
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/1542
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
	Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Emendamento 155
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1
2024/1781
Art. 2 (1)

Testo della Commissione	*Emendamento*
46 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	46 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 156
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1781
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
	"Tali informazioni sono fornite in formato elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato."

Or. en

Emendamento 157
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 7
2024/1781
Art.7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica una relazione sull'efficacia delle informazioni digitali relative alla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori. La Commissione riesamina la presente direttiva alla luce di tale relazione e pubblica i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione cinque anni dopo l'entrata in vigore.

Or. it

Emendamento 158
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1781
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
	"fino al 31 dicembre 2028, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;"

Or. en

Emendamento 159
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2025/... sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Modifiche del regolamento (UE) 2025/...

	sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE
	All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
	"Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una specifica comune o parte di essa non soddisfi interamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I ai quali fa riferimento, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

Or. en

Emendamento 160
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 5 e l'allegato IV si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2027.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 161
Denis Nesci

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = ***24*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]:	Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = ***36*** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]:

Or. it

Emendamento 162
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 3 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2023/1240
–

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) all'articolo 5 e all'allegato IV;

Or. en

Emendamento 163
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/424
Allegato III – punto 4.3. bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4.3. bis. effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare, nel caso in cui non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, se le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti del presente regolamento;";

Or. en

Emendamento 164
Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – lettera b
Allegato IV
Regolamento (UE) 2016/424

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organismo presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte non sono corrette. Le specifiche comuni forniscono mezzi per conformarsi unicamente ai requisiti essenziali applicabili ai prodotti disciplinati dal pertinente regolamento. Le specifiche comuni non riguardano i requisiti applicabili al sistema di qualità del fabbricante e non possono conferire la presunzione di conformità a tali requisiti.

Emendamento 165
Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5 – lettera c
Allegato IV
Regolamento (UE) 2016/425

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'organismo presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/424
Allegato IV

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) al punto 3.3, il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.;"	

Or. en

Emendamento 167
Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera f
Regolamento (UE) 2016/426
Allegato IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso deve presumere la conformità a tali requisiti da parte degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma armonizzata o specifica comune pertinente.;	***soppresso***

Or. en